c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 05/11/2026.0280150.U

*Città di* **Reggio Calabria**

Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria
*09653622834; 09653622813;*
*09653622815; 09653622802*
P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
*UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO*

**Ordinanza n°** 905 **Prot.** _____ **del** 05/11/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FILIPPINI DAL 09/11/2026 al 11/11/2026**

# IL DIRIGENTE

**Vista** l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Ramiro Antonino in qualità di tecnico incaricato dal signor Barreca Pasquale P.E.C.: antonino.ramiro@pec.it; acquisita da questo ufficio con Prot. 22/10/2026.0266492.E con cui si richiede l'adozione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di transito in via Filippini altezza civico 85 per i lavori di scavo per allaccio alla rete fognaria comunale;
**Vista** l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico n. 73/2026 rilasciata dal Settore 13 – Manutenzione del comune di Reggio Calabria;
**Vista** l'autorizzazione MIC|MIC_SABAP-RC|19/10/2026|0013509-P;
**Vista** la planimetria allegata a firma del tecnico incaricato;
**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;
**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

# ORDINA

**dal 09/11/2026 al 11/11/2026 dalle ore 06:00 alle ore 18:00**

in via Filippini, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Crisafi e l'intersezione con via Gennaro Musella

- il divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- l'interdizione alla circolazione pedonale sul marciapiede lato monte;
- l'apposizione della segnaletica;
- il limite di velocità a 20 km/h;

La ditta richiedente dovrà:

- predisporre e prevedere opportuni percorsi pedonali protetti sull'altro lato del marciapiede nei tratti interdetti alla circolazione pedonale o consentire il transito pedonale previa sospensione delle lavorazioni;
- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale;

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 05/11/2026.0280150.U

- collocare in opera e mantenere a proprie cure e spese la segnaletica prevista dal presente provvedimento;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- consentire il transito pedonale previa sospensione delle lavorazioni e/o predisporre adeguati percorsi alterntaivi sul marciapiede lato mare;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it; la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale presente *in situ.*

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 ( g.u. 26/09/2002).

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate ed, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

***Reggio Calabria, lì*** _____

**Il Responsabile dell'Ufficio:**
Geom. Stefano Bongiovanni

**Il Dirigente**
Col. Dott. Salvatore Zucco